

È configurabile il reato di “danneggiamento aggravato” in ipotesi di taglio di piante in prossimità dell’appostamento di caccia?

di Ettore Bertò

Ritengo doveroso segnalare un’insidiosa sentenza della Corte d’Appello di Trento che ha ritenuto sussistente il reato di “danneggiamento aggravato” in ipotesi di taglio di un cospicuo numero di piante nei pressi di un appostamento di caccia agli ungulati, condannando il titolare dell’appostamento medesimo anche se lo stesso non era stato materialmente sorpreso durante le operazioni di taglio.

L’art. 635 del Codice Penale, prevede che “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 309. Il secondo comma della medesima norma prevede poi che “la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio se il fatto è commesso (per quanto di interesse in questa sede) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi o su boschi, selve

o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento” (oltre ad una serie di altre ipotesi). Ebbene, la Corte d’Appello di Trento, nella sentenza n. 209/10 di data 21.05.2010, ha ritenuto sussistente il suddetto reato confermando la precedente sentenza del Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Tione di Trento, n. 30069/08 del 21.11.2008. La Corte in particolare ha condannato l’imputato (ovverosia il titolare dell’appostamento di caccia) sulla base delle seguenti considerazioni: - “Il danneggiamento era consistito

nel taglio mirato di cime e rami fatto in modo da liberare le visuali verso le saline, a partire dal capanno che era il punto di appostamento creato dall’imputato”;

- “Che i tagli (ben mimetizzati nella vegetazione), da una più attenta osservazione, si lasciavano riconoscere come vera e propria opera di manutenzione, per le loro caratteristiche di dislocazione (funzionali a tenere aperte linee visive) e per la loro risalenza nel tempo ad anni di interventi specifici e ripetuti”;
- “Che il capanno era serrato con



un lucchetto e che anche la scala (tenuta sollevata da terra) usata per raggiungere la elevata postazione, era sfilabile per la salita solo dopo che fosse stata aperta altra chiusura lucchettata”;

- *Che a detta dello stesso imputato (...) il capanno di appostamento, da circa 15 anni, era utilizzato <<esclusivamente>> da lui, che aveva realizzato anche le saline;*
- *Che nel tardo pomeriggio del giorno (...) proprio l'imputato era stato visto raggiungere il capanno e studiare l'ambiente circostante;*
- *Che infine, alle prime luci del giorno (...) si era recato sul posto ed aveva sparato dalla postazione fissa di cui disponeva, abbattendo un animale.*

La Corte trentina ha quindi concluso evidenziando che, alla luce delle suddette considerazioni “e se può dirsi certo che nessun altro usava il capanno, non si presenta nemmeno affacciabile l'ipotesi che altri, in vece dell'imputato, potessero aver avuto interesse a prendersi la briga di sfoltire il bosco per il suo comodo venatorio ed a sua insaputa: ciò è al di

fuori di ogni logica e ragionevolezza di comportamento che possano ritenersi riconducibili a normali regole di esperienza”.

In altro analogo caso, viceversa, il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento penale attivato nei confronti di più soggetti (che, a detta degli agenti, erano entrambi utilizzatori dell'appostamento di caccia), evidenziando che “gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essenzialmente perché nessuno ha visto gli indagati tagliare gli alberi boschivi. Debole è la deduzione, inferitane dal movente del braccaggio (al fine di meglio avvisare la preda), ad onta del giudizio formulato dalla Corte d'Appello di Trento in sent. 21.5.2010, il cui ragionamento non è qui estensibile, visto che in quel caso il soggetto che si era avvantaggiato degli esiti della condotta delittuosa era uno solo, ciò che consenti di ritenere (con proclamata prova “logica”) che l'autore del danneggiamento non poteva non essere chi si era appostato per cacciare. Nel nostro caso, invece, la pluralità dei soggetti utilizzatori del si-

to – non solo i due indagati, ma anche altri cacciatori della Riserva di (...) - rende inoperante il sillogismo per il quale chi utilizza gli appostamenti fissi è colui che ha tagliato il bosco”.

- Oltre alle eventuali implicazioni “penali” dell'attività di taglio piante in prossimità dell'appostamento di caccia (sopra esaminate), da non dimenticare che la materia è anche regolata dalla L.P. 11/2007. In particolare, l'art. 111 di detta norma sancisce che “*Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico, nonché dell'articolo 98, si applicano le seguenti sanzioni amministrative (...):*

- f) *il pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del valore della pianta per ogni pianta tagliata in assenza di titolo abilitativo al taglio o sradicata o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità e la procedura previste dal regolamento;*
- g) *il pagamento di una somma d'importo compreso tra il valore e il doppio del valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f);*

In definitiva, è bene prestare la massima attenzione e prudenza prima di intraprendere operazioni di “taglio selvaggio” in prossimità degli appostamenti di caccia ed anzi è opportuno consultarsi preventivamente con gli agenti forestali prima di procedere a tali operazioni, onde evitare spiacevoli conseguenze.